



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2649/2025

Oggetto: IRETI S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO NEL COMUNE DI RONDANINA IN LOCALITA' CONIO AVENA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 160,00.

In data 30/09/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

l'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013 che assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive;

il D.M. 8 maggio 2015 recante "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali" e in particolare l'art. 20 il quale ha disposto che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano assoggettati al criterio autorizzativo di cui al D.P.R. 59/2013, ossia l'Autorizzazione Unica Ambientale;

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n. 136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi di acque reflue urbane

la Direttiva del Consiglio Europeo n. 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare la Sezione II della Parte III, "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 04/02/1977.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

il Piano di Tutela delle Acque regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016 con relative Norme di attuazione (NdiA);

Premesso che

in data 12/05/2021 IREN Acqua S.p.A. ha inoltrato al S.U.A.P. del Comune di Rondanina, in delega alla CCIAA di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per il comparto scarico di acque reflue urbane per l'impianto di depurazione sito in località Conio Avena nel Comune di Rondanina (rif. pratica n. 01965360991-12052021-1521 - SUAP 6317 - 01965360991 IREN ACQUA SOCIETA' PER AZIONI – PROT. 6852 DEL 12/05/2021);

la suddetta istanza è stata ricevuta dal S.U.A.P. del Comune senza poi essere stata inoltrata alla Città Metropolitana di Genova nei tempi prescritti dalla normativa, per cui questa amministrazione con nota prot. n. 9206 del 12/02/2024 ne ha richiesto la trasmissione al S.U.A.P. di competenza e al Comune di Rondanina;

con nota prot. n. 10584 del 20/02/2025, indirizzata al Comune di Rondanina e p/c a IREN Acqua S.p.A., è stata sollecitata la suddetta richiesta;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 14772 del 11/03/2025 il Comune di Rondanina ha provveduto alla trasmissione dell'istanza richiesta;

la documentazione tecnico - amministrativa allegata all'istanza di cui alle premesse risulta costituita da:

- Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- Scheda A – scarichi di acque reflue;
- Relazione descrittiva;
- Planimetria CTR “Individuazione agglomerato e localizzazione impianto”;
- Attestazione di avvenuto pagamento tramite pagoPA di € 160,00 per spese istruttorie;

in data 04/03/2021 IREN Acqua S.p.A. ha effettuato il pagamento della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 160,00 a favore di Città Metropolitana di Genova;

con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 19959 del 02/04/2025 è stato comunicato l'avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico per il comparto di acque reflue urbane;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota prot. n. 32790 del 30/05/2025 sono stati chiesti alla Società chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 37502 del 23/06/2025 IREN Acqua S.p.A. ha fornito parziale riscontro alla suddetta nota trasmettendo copia del quaderno di manutenzione e dei FIR;

contestualmente la Società ha chiesto una proroga di 90 giorni per la trasmissione dell'elaborato planimetrico delle eventuali aree di salvaguardia, proroga concessa da Città Metropolitana di Genova con nota prot. n. 37615 del 23/06/2025;

con nota prot. n. RT007108-P del 27/06/2025, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 38543 in pari data, IRETI S.p.A. ha comunicato l'intervenuta stipula della operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2501 e ss. del Codice Civile, di IREN Acqua S.p.A. in IRETI S.p.A., in data 16 giugno 2025, con atto a ministero Notaio Avvocato Piero Biglia di Saronno n. 59890 di Repertorio e n. 42637 di Raccolta;

l'efficacia dell'atto di fusione è prevista dal 1° luglio 2025, con conseguente subentro in pari data di IRETI S.p.A. nella gestione del servizio idrico integrato nei territori serviti da IREN Acqua S.p.A.;

a seguito della fusione societaria IRETI S.p.A. è subentrata in tutte le autorizzazioni, permessi, convenzioni, atti e provvedimenti necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e degli impianti. Per tale motivo la Società ha chiesto che le istanze di A.U.A. in fase di istruttoria siano direttamente intestate a IRETI S.p.A.;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 56617 del 23.09.2025 IRETI S.p.A. ha trasmesso l'elaborato planimetrico attestante il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 94 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., disciplinate dall'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque-PTA;

Richiamata la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata con atto con A.D. n. 1235 del 06/06/2017, conforme all'art. 15, punto 2, lett. a) e all'art 17 della L.R. 43/1995 senza l'obbligo di rispettare alcun limite tabellare in base alla L.R. 43/1995 e alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;

Considerato che in data 29/09/2025 l'ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ha predisposto la relazione tecnica esprimendo parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al comparto scarico delle acque reflue urbane, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico;

Richiamata la suddetta relazione tecnica redatta sulla base della documentazione pervenuta, dalla quale emerge quanto segue:

- l'impianto di trattamento delle acque reflue tratta la fognatura delle acque urbane dell'agglomerato di Conio Avena nel Comune di Rondanina;
- l'impianto ha una potenzialità nominale per servire un'utenza di 150 A.E.;
- l'agglomerato ha una consistenza di 17 A.E. totali, di cui 9 A.E. residenti e 8 A.E. fluttuanti, calcolata con le modalità di cui all'art. 9, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque "Aggiornamento dei criteri per l'aggiornamento e dell'individuazione degli agglomerati" approvato con D.G.R. n. 1154 del 12/12/2016, a cui è stata applicata una riduzione del 35% sull'indice di abitabilità, per tenere conto delle abitazioni vuote, per il conteggio degli abitanti fluttuanti; nell'individuazione dell'agglomerato, così come definito all'art. 7 delle NdiA del Piano di Tutela delle Acque regionale è stata adottata una riduzione del



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

conteggio delle abitazioni non occupate del 35% tenuto conto di quanto pubblicato dalla Regione Liguria – Osservatorio Turistico Regionale nello “Studio sul turismo nelle abitazioni private” - Febbraio 2014, in cui viene stimato che solo il 61,4% delle abitazioni non occupate venga utilizzato ai fini turistici, per cui si ottiene una riduzione degli abitanti equivalenti fluttuanti in proporzione al numero di abitazioni non occupate;

- il trattamento di depurazione è di tipo biologico a sequenza ciclica SBR (Sequencing Batch Reactor) costituito una vasca di accumulo di circa 11 m³ e una vasca di reazione di circa 29 m³, pozzetto di contatto predisposto per eventuale trattamento di disinfezione e condotta di bypass tra la vasca di accumulo e lo scarico;
- lo scarico avviene nel fosso Conio Avena nel punto di coordinate Gauss Boaga longitudine 1517095 e latitudine 4931785;
- nella rete fognaria attualmente non confluiscono scarichi di origine industriale;

l'impianto è regolarmente sottoposto a manutenzione come verificabile dai quaderni di manutenzione e dai formulari di smaltimento dei fanghi, di cui si è acquisita copia, ed appare funzionante in ogni sua parte;

Rilevato che lo scarico recapita nel fosso Conio Avena nel punto di coordinate Gauss Boaga longitudine 1517095 e latitudine 4931785, che da verifica della cartografia regionale “Portate e DMV” del Piano di tutela delle acque regionale, ha una portata nulla inferiore ai 120 giorni, per cui ai sensi dell'art. 12, comma 1, delle Norme di attuazioni del P.T.A. regionale, è appropriato un impianto di trattamento primario costituito da vasche di tipo Imhoff, idoneamente dimensionate secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione CITAI del 04/02/1977, oppure un trattamento con impianti di altro tipo che garantiscono prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle vasche tipo Imhoff;

Rilevato che lo scarico risulta conforme alle prescrizioni della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e della L.R. 28 gennaio 1997, n. 5 per quanto concerne:

- il recapito, che è compreso tra quelli ammessi dalle leggi sopracitate;
- le modalità di trattamento delle acque reflue, avuto riguardo al sistema di fognatura e al numero degli abitanti complessivi serviti;

Dato atto che gli oneri istruttori, per un importo pari a € 160,00 come previsto dalla D.G.P. n. 183/2011, sono stati introitati in data 04/03/2021 tramite piattaforma PagoPA, secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Preso atto che IRETI S.p.A., a seguito della fusione societaria di cui alle premesse, è subentrata a partire dal 1 Luglio 2025 in tutte le autorizzazioni, permessi, convenzioni, atti e provvedimenti necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e degli impianti rilasciati ad IREN Acqua S.p.A. o in corso di istruttoria;

Ritenuto pertanto di rilasciare il presente atto a IRETI S.p.A.;

Considerato che IRETI S.p.A. rientra tra i casi indicati all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, ai sensi del quale è esclusa la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche “le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico”, e pertanto non è stata richiesta la certificazione antimafia;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 57968 del 29/09/2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Paola Laconi, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come da allegato;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

DISPONE

per quanto in premessa indicato, fatto salvo eventuali diritti di terzi, di:

- A) rilasciare a IRETI S.p.A. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, della durata di 15 anni, relativamente al comparto scarico delle acque reflue urbane, per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito in località Conio Avena nel Comune di Rondanina;
- B) autorizzare lo scarico di acque reflue urbane derivante dall'impianto suddetto, con recapito in acque superficiali nel fosso Conio Avena nel punto di coordinate Gauss Boaga longitudine 1517095 e latitudine 4931785;
- C) sottoporre l'impianto di trattamento di cui alla precedente lettera A) al rispetto delle seguenti prescrizioni:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 1) la gestione dell'impianto dovrà assicurare un livello di depurazione almeno pari a quello conseguibile con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche tipo Imhoff;
- 2) l'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre efficiente e funzionante;
- 3) dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di pulizia, di rimozione dei fanghi e controllo dell'impianto al fine di mantenere nel tempo l'efficacia depurativa e prevenire inconvenienti di tipo igienico sanitario;
- 4) dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 94 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., disciplinate dall'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque-PTA;
- 5) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue scaricate nel corpo recettore, onde impedire o evitare esalazioni moleste;
- 6) con cadenza quinquennale il Gestore dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e all'ARPAL – Dip.to di Genova, i dati aggiornati degli eventuali sfioratori e delle stazioni di sollevamento con i contenuti previsti all'art. 14 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;
- 7) con cadenza quinquennale il Gestore dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e all'ARPAL – Dip.to di Genova, i dati aggiornati degli eventuali scarichi industriali afferenti il presente impianto con i contenuti previsti all'art. 16 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;
- 8) il Gestore dovrà tenere, ai sensi dell'art. 19, comma 9, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione secondo le modalità di cui alla Deliberazione CITAI del 04/02/1977, contenente le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso e dei ripristini;
 - periodi di fermata dell'impianto;
 - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - operazioni di smaltimento dei fanghi di risulta;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento;

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L. R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;

- 9) qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, all'A.R.P.A.L. e alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale. Tali interventi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al precedente punto 8);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

10) in occasione di interventi di manutenzione programmati che comportino la messa in by-pass, o comunque una riduzione dell'efficacia del trattamento di depurazione, per un periodo prolungato superiore ai 15 giorni, la comunicazione all'Autorità di controllo dovrà essere inviata almeno un mese prima; tale comunicazione dovrà descrivere gli interventi in programma, la durata prevista degli stessi, le eventuali azioni tese alla salvaguardia del corpo recettore.

D) di introitare la somma di € 160,00 versata da IREN Acqua S.p.A. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- il rispetto delle norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di depurazione di cui all'allegato 4 della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/77 (CITAI);
- il rispetto delle prescrizioni, anche maggiormente restrittive o integrative eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti, ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- il rispetto dei criteri, le metodologie e le norme tecniche generali dello Stato, nonché le norme integrative della Regione, per quanto attiene l'esercizio degli impianti di trattamento;
- il rispetto delle prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nella gestione dei processi depurativi dell'impianto;
- dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Si raccomanda che tutte le attività di trattamento fanghi siano condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene, adottando le seguenti misure di contenimento:

- limitare il tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzare la turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti non a ciclo chiuso.

La manutenzione degli impianti, ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per quella effettuata di prassi quali smaltimento dei fanghi di digestione e allontanamento del grigliato, gestione delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche poste a corredo degli impianti, pulizia dell'area in cui l'impianto è ubicato, i cui interventi sono stati precedentemente programmati, dovrà essere effettuata durante il periodo di minor afflusso di inquinanti, in linea di massima quello invernale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 29/2007.

Il Gestore dovrà dare preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, all'Autorità d'Ambito - ATO Est, all'ARPAL - Dip.to Prov.le di Genova, all'Autorità Sanitaria competente e al Comune competente, dell'inizio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 29/2007. Tali interventi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al precedente punto 8).

Si rammenta infine agli Enti competenti in materia:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- che dovrà essere rispettata la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto, come previsto dall'Allegato 4, comma 1.2, della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/77;
- che dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 94 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., disciplinate dall'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque-PTA;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Rondanina per l'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e affinché lo notifichi a:

- IRETI S.p.A.;
- Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente;
- Comune di Rondanina – Ufficio Ambiente;
- A.R.P.A.L. - Dip.to di Genova;
- Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Acque.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione allo scarico non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 87 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza del 11.03.2025, tenuto conto di un periodo pari a 116 giorni di sospensione dei termini del procedimento per richiesta integrazioni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**